

AgenziaEntrate
Direzione Regionale della Liguria
Ufficio Consulenza

Genova , 22 NOV. 2012

OGGETTO: Interpello 903-2012-ART II, legge 27 luglio 2000, n.212.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. IO del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante, sig. XY riferisce di pagare ogni anno un contributo al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo, al quale possono rimanere iscritti, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche i dipendenti in quiescenza; in tale ipotesi, tuttavia, gli accordi collettivi non prevedono alcuna quota di contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro.

Tanto premesso, il sig. XY chiede di conoscere se il proprio contributo sia deducibile dal reddito imponibile, nel previsto limite di Euro 3.615,20, anche per la parte relativa ad un familiare fiscalmente non a carico.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sede di dichiarazione dei redditi per il 2011 il CAF di Genova ha manifestato delle perplessità circa la deducibilità dei contributi sanitari integrativi versati per i familiari fiscalmente non a carico, suggerendo la presentazione di un'istanza d'interpello.

Al riguardo il sig. XY ritiene che i contributi versati dai pensionati alle suddette casse di assistenza sanitaria siano deducibili dal reddito imponibile, stante l'equiparazione dei redditi di pensione ai redditi di lavoro dipendente: infatti, come precisato dalla Risoluzione n. 114/E del 23 maggio 2003, "qualora il sostituto di imposta non abbia tenuto conto, in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo potrà essere portato in deduzione dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi". Ebbene, poiché per il personale in servizio le aziende, quali sostituti d'imposta, deducono dal reddito del dipendente anche le quote che lo stesso ha pagato per i familiari non a carico, in virtù del principio di assimilazione del trattamento dei pensionati a quello dei lavoratori in servizio si deve ritenere che anche dal reddito del pensionato devono essere dedotti i contributi che lo stesso ha pagato per i familiari non a carico (i quali, ovviamente, nella propria dichiarazione del redditi detrairanno dall'imposta lorda, al 19 per cento, soltanto la parte di spesa sanitaria non rimborsata dalla Cassa).

In altri termini, secondo il sig. XY nel caso in cui il lavoratore abbia esteso la copertura sanitaria a favore dei familiari fiscalmente a carico e non, sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei benefici fiscali sopra descritti (Circolare n. SOIE del 12 giugno 2002, paragrafo 6); al contribuente risulta, peraltro, che l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpello, abbia confermato che il contributo versato per il coniuge e per i familiari fiscalmente non a carico beneficia della deduzione fiscale in sede di denuncia dei redditi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, è regolato dall'art. 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che ne dispone la non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente per un importo non superiore a 3.615,20 euro, con la precisazione che, ai fini del calcolo del predetto limite, è necessario tener conto anche dei contributi versati direttamente ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter, dello stesso Tuir. In altri termini, il lavoratore dipendente, presentando la dichiarazione dei redditi, può portare in deduzione dal reddito complessivo eventuali contributi che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente dell'anno per il quale si presenta la dichiarazione stessa (Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.2.1; Risoluzione n. 114/E del 23 maggio 2003).

Secondo la Risoluzione n. 293/E dell' 11 luglio 2008 (che richiama la Risoluzione n.

114/E/2003, citata sul punto dal sig. XY), premesso che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono redditi di lavoro dipendente a norma dell'art. 49, comma 2, lettera a), del Tuir, l'esclusione dal reddito sancita dall'art. 51 cit. è applicabile anche ai contributi versati a casse di assistenza sanitaria, istituite a seguito di accordi collettivi, da parte di pensionati che siano rimasti iscritti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che versino una

contribuzione esclusivamente a proprio carico, senza alcun intervento dell'ex datore di lavoro; del resto, poiché per espressa previsione normativa il limite massimo di 3.615,20 euro è fissato cumulativamente per i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, risulta del tutto irrilevante la circostanza che il versamento sia ad esclusivo carico di uno di essi.

Da altro lato la Circolare n. SOIE del 12 giugno 2002 (anch'essa citata dal sig. XY) ha precisato, al paragrafo 6.1, che "tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, sempreché siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale". Tanto considerato, è opinione di questa Direzione Regionale che la soluzione proposta dall'interpellante possa essere accolta, a condizione che il versamento dei contributi di assistenza sanitaria sia avvenuto - anche per il familiare non a carico - in conformità a disposizioni contrattuali, ad accordi, ovvero a regolamenti aziendali.

Resta inteso che le spese sanitarie rimborsate a fronte dei contributi menzionati, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente né da quella dovuta dal familiare non a carico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir; la detrazione può essere applicata, invece, all'ammontare della spesa che non sia stata rimborsata dall'ente o cassa (Circolare n. SOIE cit.).

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria - Via Fiume, 2 - CAP 16121 Genova
Tel. 010.5548.(1) 205 - Fax 010.5548.288 - e-mai!: dr.liguria.cons@agenziaentrate.it